



***COMUNE DI
SANTU LUSSURGIU
Provincia di Oristano***

***Regolamento comunale
per l'applicazione della Tassa per lo
Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani***

Approvato con deliberazione C.C. n° 13 del 26/05/2011

INDICE

Capo Primo	PRINCIPI GENERALI
<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto del Regolamento</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Caratteri della Tassa</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Presupposto della tassa</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Zone non servite</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Soggetti passivi</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Locali e aree tassabili</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Locali ed aree non soggette alla tassa per improduttività di rifiuti</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Locali ed aree non soggette alla tassa per produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Modalità di misurazione dei locali e delle aree</i>
<i>Art. 11</i>	<i>Gettito e costo del servizio</i>
Capo Secondo	TARIFFE
<i>Art. 12</i>	<i>Deliberazione</i>
<i>Art. 13</i>	<i>Criteri di commisurazione della tassa</i>
<i>Art. 14</i>	<i>Agevolazioni ed esenzioni</i>
<i>Art. 15</i>	<i>Cumulo delle riduzioni/agevolazioni</i>
<i>Art. 16</i>	<i>Tassa giornaliera di smaltimento</i>
Capo Terzo	GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA TASSA
<i>Art. 17</i>	<i>Denunce</i>
<i>Art. 18</i>	<i>Cessazione dell'occupazione</i>
<i>Art. 19</i>	<i>Controlli ed accertamenti</i>
<i>Art. 20</i>	<i>Compiti degli Uffici interni</i>
<i>Art. 21</i>	<i>Riscossione</i>
<i>Art. 22</i>	<i>Rimborsi</i>
<i>Art. 23</i>	<i>Sanzioni ed interessi</i>
<i>Art. 24</i>	<i>Rateizzazioni</i>
<i>Art. 25</i>	<i>Funzionario Responsabile</i>
Capo Quarto	DISPOSIZIONI FINALI
<i>Art. 26</i>	<i>Disposizioni finali</i>
Allegato A	Elenco rifiuti speciali assimilabili agli urbani
Allegato B	Categorie e sottocategorie tassabili

CAPO PRIMO

Principi generali

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani interni nel Comune di Santu Lussurgiu, in attuazione delle disposizioni contenute nel Capo III del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive integrazioni e modifiche legislative. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs 03/04/2006, n. 152.

ART. 2

CARATTERI DELLA TASSA

1. La Tassa viene applicata su base annuale a cui corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma ed in base a tariffe specifiche commisurate alla capacità di produrre rifiuti, alla destinazione dei locali ed al costo del servizio.
2. La Tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'occupazione o la detenzione e cessa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione.

ART. 3

PRESUPPOSTO DELLA TASSA

1. La Tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte compresi nel territorio comunale, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione di quelli indicati dai successivi articoli 7-8.

ART. 4

ZONE NON SERVITE

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è istituito ed attivo. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente Regolamento Comunale per la Gestione del Servizio dei Rifiuti Urbani Interni ed Assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di esso ed il limite della zona servita non è superiore a 500 metri lineari.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, gli eventuali viali di accesso privati agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita la tassa da applicare è ridotta nella misura del 60%
4. La medesima riduzione si applica all'utenze ubicate in zone in cui il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta.
5. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti avviati allo smaltimento nei centri di raccolta.
6. L'interruzione del servizio di raccolta della nettezza urbana per motivi sindacali o imprevedibili non comporta esonero o riduzioni dal tributo. Qualora però l'utente provveda a sue spese allo smaltimento dei rifiuti ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione della quota pagata per il periodo corrispondente al mancato svolgimento del servizio nella misura del 50%. La riduzione è vincolata alle condizioni previste dal comma 6 dell'art. 59 del D.Lgs 507/93.

ART. 5
SOGGETTI PASSIVI

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono locali o aree scoperte di cui al precedente articolo 3, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree.
2. Per i locali adibiti a civile abitazione, affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario o dal gestore dell'attività di affitta camere, quando l'affitto è occasionale o comunque inferiore all'anno, mentre è dovuta dal conduttore se l'affitto è relativo ad un periodo superiore all'anno.
3. Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo.

ART. 6
LOCALI ED AREE TASSABILI

1. Sono soggetti alla tassa le superfici di tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o posata nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, fatta eccezione per quelle dei successivi art. 7 e 8, dove si producano o si possano produrre rifiuti urbani o speciali assimilati. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso, anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (*acqua, energia elettrica, gas*) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, per i quali risulti rilasciata una licenza o una autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali medesimi.
2. Relativamente alle utenze domestiche sono considerati nella formazione della superficie utile tutti i vani principali, gli accessori diretti ed indiretti (*corridoi, ingressi, anticamere, ripostigli, bagni*) nonché tutti i locali di servizio, anche se interrati o separati dal locale principale (*a titolo esemplificativo: cantine, autorimesse, lavanderie, serre pavimentate, disimpegni*).
3. Per le utenze non domestiche sono computate le superfici di tutti i locali, principali, secondari o accessori, destinati all'esercizio dell'attività.
4. Sono altresì soggette all'applicazione della tassa tutte le aree scoperte costituenti superficie operativa per l'esercizio dell'attività, con esclusione di quelle aree che hanno natura di accessorio o pertinenza del locale principale, predisposte all'uso, anche se di fatto non utilizzate, presupponendo tali quelle aree dotate di impianti, attrezzature o per le quali risulti rilasciata una licenza o un'autorizzazione per l'esercizio dell'attività.

ART. 7
LOCALI ED AREE NON SOGGETTE ALLA TASSA PER IMPRODUTTIVITÀ DI RIFIUTI

1. Ai sensi dell'art. 62, comma 2, del D.Lgs. n. 507/93, non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni non utilizzabilità nel corso dell'anno.
2. Non sono soggetti all'applicazione della tassa, in base al comma precedente, i seguenti locali:
 - a) **Utenze domestiche:**
 - Balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
 - Solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
 - Locali comuni delle utenze domestiche condominiali di cui all'art. 1117 del C.C., fatta eccezione per i locali di portineria e di alloggio di portieri, fermo restando la tassabilità dei locali ad uso esclusivo;
 - Locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
 - Locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - Legnaie esterne e semichiusure;

- Superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri;
- Aree scoperte pertinenziali o accessorie di case di civile abitazione, incluse le aree a verde.

b) Utenze non domestiche:

- Locali dove si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti;
 - Locali ed aree degli impianti sportivi limitatamente alle superfici destinate effettivamente all'esercizio dello sport;
 - Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, celle frigorifere, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - Aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - Aree scoperte costituenti pertinenza dei locali quali aree verdi, parcheggi al servizio dei dipendenti e dei clienti, aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - Aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - Aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - Aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - Zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - Aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
3. Le circostanze di cui al comma 1 del presente articolo devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

ART. 8

LOCALI ED AREE NON SOGGETTE ALLA TASSA PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
2. Fermo restando l'esclusione prevista per i locali e le aree delle utenze non domestiche che producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani, in caso di produzione promiscua di rifiuti speciali assimilati agli urbani e di rifiuti speciali non assimilati pericolosi o non pericolosi, la determinazione della superficie complessiva assoggettata alla tassa, qualora non sia possibile verificarla concretamente o comunque sussistano problemi per l'individuazione dei locali/aree o parti di esse che producono rifiuti speciali assimilati e quelle che producono rifiuti speciali non assimilati, è effettuata in modo forfetario applicando alla superficie le percentuali di riduzione distinte per tipologia di attività, di seguito indicate:

Attività	% riduz.
Ambulatori medici e gabinetti dentistici	05%
Attività d'imbottigliamento acque	20%
Autocarrozzerie	50%
Autofficine e riparazione veicoli in genere	50%
Cantine vinicole e caseifici	40%
Carpenterie metalliche	40%
Distributori di carburante e depositi automezzi	20%
Falegnamerie	50%
Gommisti	50%
Laboratori del cuoio	30%
Lavanderie e tintorie	50%
Rosticcerie, pasticcerie e macellerie	20%
Tipografie e laboratori fotografici	15%

3. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.
4. La riduzione di cui al comma 2 viene accordata, ove non siano riscontrabili in maniera oggettiva i requisiti di esenzione, solo ai contribuenti che presenteranno idonea documentazione atta a comprovare lo smaltimento a proprie spese dei rifiuti speciali non assimilati.
5. Nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 6, comma 4 L. 212/2000, alla domanda di detassazione di cui ai commi precedenti, da presentarsi rigorosamente entro il 31 Ottobre di ciascun anno, deve essere allegata:
 - planimetria degli insediamenti in cui sia evidenziata la distinzione dei locali con distinzione, per ciascun locale, del tipo di rifiuto prodotto (speciali, tossici, nocivi, ecc.) ed evidenziazione delle superfici stabilmente occupate da beni mobili strumentali;
 - copia del registro di carico e scarico del rifiuto speciale;
 - documentazione di consegna dei rifiuti (copia di bolle di accompagnamento e fatture);
 - copia del contratto con la ditta o società di smaltimento;
 - se non evincibile dalla documentazione sopra citata, documentazione che attesti il luogo di discarica dei rifiuti.

ART. 9

ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

1. I rifiuti speciali sono assimilati ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento se sono compresi nell'allegato "A" del presente regolamento.

ARTICOLO 10

MODALITÀ DI MISURAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE

1. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. La superficie è misurata sul filo interno dei muri perimetrali dell'unità immobiliare al netto degli ingombri dei muri divisorii interni.
2. La superficie dei locali coperti è computabile solo qualora il locale abbia un'altezza superiore a cm. 150 (centocinquanta). I vani scala sono considerati una sola volta in pianta.
3. La superficie imponibile delle unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano non può comunque essere inferiore all'80% della superficie di riferimento determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. n. 138/98.
4. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
5. Per gli esercenti la distribuzione di carburanti sono escluse dalla commisurazione della superficie:
 - a. le aree in cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
 - b. le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio incluse le aree di parcheggio;
 - c. le aree scoperte adibite a verde.
6. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia rispettivamente: superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

ART. 11

GETTITO E COSTO DEL SERVIZIO

1. Il gettito complessivo del tributo non può superare il costo di esercizio, né essere inferiore al 90% del costo medesimo.
2. La determinazione del costo di esercizio, in quanto desumibile dai dati del conto consuntivo, è compito del responsabile del servizio finanziario secondo le disposizioni contenute nell'articolo 61 del Decreto Legislativo 507/93.
3. Ai fini della determinazione del costo di esercizio è considerato l'intero importo dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana un importo pari al 15 % a titolo di costo di spazzamento dei rifiuti solidi urbani.

CAPO SECONDO

TARIFFE

ART. 12 DELIBERAZIONE

1. Le tariffe sono deliberate dalla Giunta Comunale entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con decorrenza comunque dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se deliberate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro detto termine.
2. In caso di mancata deliberazione entro la scadenza predetta si applicano le tariffe deliberate l'anno precedente.
3. La deliberazione tariffaria contiene tutti gli elementi indicati dall'art. 69 del D.Lgs 507/93.

ART. 13 CRITERI DI COMMISURAZIONE DELLA TASSA

1. La tariffa è commisurata in base alla qualità, alla quantità effettivamente prodotta, dei rifiuti solidi urbani e al costo dello smaltimento per unità di superficie imponibile. Le tariffe sono differenziate per categorie e sotto categorie omogenee, secondo il dettato dell'art. 68 del D.Lgs 507/93, così come individuate nell'allegato "B" del presente Regolamento.
2. Ai fini dell'applicazione della tassa e della individuazione della categoria e sottocategoria si fa riferimento alla attività complessivamente svolta, non già alle ripartizioni interne del singolo complesso.
3. I locali e le aree non specificamente indicati, vengono assimilati a ciascuna categoria sulla base della prevalente destinazione ed uso. Per eventuali altre tipologie di occupazione non considerate nella presente classificazione, si fa riferimento a criteri di analogia quali-quantitativi.
4. Per ogni categoria o sotto categoria omogenea vengono individuati i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti. Detti coefficienti sono determinati sulla base di apposite indagini, anche campionarie, effettuate dal soggetto gestore del servizio sotto il controllo del Comune, oppure, in mancanza, attraverso analoghe forme di rilevazione compiute in contesti territoriali omogenei sotto il profilo della densità e delle caratteristiche dello sviluppo socio-economico o da dati statistici medi rilevabili dagli studi effettuati dagli organi competenti. Per la determinazione di detti coefficienti si tiene altresì conto di quelli fissati dal DPR 158/99.

ART. 14 AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

1. Ai sensi dell'art. 67, commi 1 e 2, del D.Lgs 507/93 sono concesse le seguenti agevolazioni:
2. Nell'ambito degli interventi socio assistenziali, la tariffa unitaria è ridotta del 50% per le abitazioni occupate da persone, sole o col proprio nucleo familiare, nullatenenti o in condizioni di accertata indigenza, limitatamente ai locali abitati direttamente.
3. Sempre nell'ambito degli interventi socio assistenziali e relativamente ai locali adibiti ad abitazione, la tariffa unitaria è ridotta del 20% per le famiglie in cui sia presente:
 - a) un portatore di handicap individuato e certificato disabile dalle competenti autorità sanitarie locali, ai sensi della Legge n. 104/1992 art. 3 comma 3;
 - b) un invalido civile con invalidità non inferiore al 100% riconosciuto dalle competenti autorità sanitarie.
4. I soggetti che, potranno beneficiare delle riduzioni di cui ai commi 2 e 3, sono le persone in condizione di accertato grave disagio economico, quali ad esempio i titolari esclusivamente di pensioni sociali o minime erogate dall'I.N.P.S., le persone assistite in modo permanente dal Comune e comunque con reddito I.S.E.E. pari o inferiore ad €. 4.500,00.
5. Qualora nella stessa famiglia siano residenti due o più disabili di cui al comma 3, i limiti di reddito si intendono raddoppiati;

6. Dette agevolazioni saranno concesse previa richiesta scritta e documentata fatta dagli interessati all'Ufficio tributi, entro i termini e le modalità previste dall'ufficio stesso ed avranno validità di un anno.
7. Il limite di reddito I.S.E.E. sarà aggiornato annualmente dalla Giunta Comunale contestualmente all'approvazione delle tariffe per l'esercizio di competenza.
8. A partire dal Bilancio preventivo per l'esercizio 2011 è individuato nella parte "SPESA" un apposito capitolo dotato di stanziamento corrispondente all'importo stimato delle agevolazioni, per la perdita di gettito prevedibile e la conseguente copertura con risorse diverse dai proventi della tassa di competenza dell'esercizio in cui è operata l'iscrizione suddetta.
9. Le agevolazioni di cui ai succitati commi 2 e 3 del presente articolo possono essere concesse fino a copertura del medesimo capitolo di spesa che, in ogni caso, non potrà avere uno stanziamento superiore al 3% dell'importo totale di entrata del ruolo dell'esercizio precedente a quello di competenza.
10. Al fine d'incentivare le operazioni di recupero e riciclo dei rifiuti urbani e assimilati delle utenze domestiche e non domestiche, adeguatamente dimostrabile dal gestore del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti o da idonea documentazione in possesso dell'utente, potranno essere concesse ulteriori agevolazioni tariffarie del 30% .
11. Sarà oggetto di riduzione tariffarie, a solo titolo esemplificativo, il:
 - a) Conferimento diretto nell'isola ecologica con mezzi, strumenti e spese a carico dell'utente;
 - b) Compostaggio domestico;
 - c) Recupero dei rifiuti assimilati.
12. L'agevolazione tariffaria di cui al comma 9 del presente articolo, sarà concessa a consuntivo quando l'utente ed il gestore del servizio saranno in grado di dimostrare, con la presentazione di idonea documentazione, di aver oggettivamente avviato il recupero dei rifiuti.
13. La suddetta agevolazione sarà concessa previa istanza adeguatamente documentata, presentata dall'utente direttamente all'ufficio tributi entro i termini stabiliti dal medesimo ufficio.

ART. 15

CUMULO DELLE RIDUZIONI/AGEVOLAZIONI

1. Le riduzioni/agevolazioni di cui al precedente art. 14 non sono cumulabili con la riduzione spettante a norma dell'art. 4 del presente regolamento.

ART. 16

TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. E' istituita la Tassa giornaliera di Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono a qualsiasi titolo locali o aree pubbliche o di uso pubblico o aree soggette a servitù di pubblico passaggio in modo temporaneo e non ricorrente.
2. La misura della tariffa giornaliera è pari alla tassa annuale di smaltimento corrispondente alla categoria di uso (*o categoria assimilabile*) diviso per giorni 365 ed il quoziente maggiorato del 50 per cento.
3. In mancanza di una voce corrispondente di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria le cui voci di uso sono assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera. Il versamento della tassa giornaliera si cumula con la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e va effettuato su apposito bollettino contestualmente al rilascio dell'autorizzazione di occupazione del suolo.
5. La tassa è dovuta se l'occupazione è inferiore a 183 giorni di un anno solare.

CAPO TERZO

Gestione amministrativa della tassa

ART. 17 DENUNCE

1. I Soggetti passivi della Tassa hanno l'obbligo di presentare direttamente o a mezzo del servizio postale al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o della detenzione, la denuncia dei locali e delle aree tassabili redatta su appositi modelli messi a disposizione dal Comune. La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale. L'ufficio competente rilascia ricevuta della denuncia.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora non intervengano variazioni.
3. La denuncia deve contenere tutti gli elementi indicati dall'art. 70 del D.Lgs 507/93.

ART. 18 CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE

1. In caso di cessazione totale o parziale della occupazione, della detenzione o conduzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata un'apposita denuncia che, debitamente accertata, dà diritto allo sgravio od al rimborso della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.
2. Qualora la denuncia di cessazione non sia stata presentata nel corso dell'anno di cessazione, il contribuente ha diritto allo sgravio o al rimborso del tributo per le annualità successive se dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
3. La tassa può essere cessata d'ufficio se il Comune accerta il subentro di altro soggetto, che abbia presentato regolare denuncia o a seguito di accertamento d'ufficio.

ART. 19 CONTROLLI ED ACCERTAMENTI

1. Al fine dello svolgimento delle attività di controllo il Comune può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici, per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione, a norma dell'art. 71, comma 4, del D.Lgs 507/93.
2. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 73 del D.Lgs 507/93.
3. In caso di denuncia infedele, incompleta o omessa si applicano le disposizioni dei commi 161-162 dell'art. 1 della L. 296/06.

ART. 20 COMPITI DEGLI UFFICI INTERNI

1. L'Ufficio Anagrafe, in occasione di iscrizioni, trasferimenti, flussi migratori, variazioni anagrafiche, l'Ufficio di Polizia Municipale, in occasione delle comunicazioni di cessione dei fabbricati, l'Ufficio Tecnico, in occasione del rilascio di certificati di agibilità/abitabilità, di fine lavori e quant'altro di propria competenza relativo agli immobili, e l'Ufficio Commercio, in occasione del rilascio o di variazioni nelle licenze commerciali, sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia ed a consegnare il relativo modello, dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio Tributi.
2. Resta comunque fermo, in caso di omesso invito o mancata consegna del modello, l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 17 del presente regolamento.

ART. 21 RISCOSSIONE

1. Il Funzionario Responsabile della TARSU approva per ogni anno per il quale la TARSU è dovuta in via ordinaria una lista di carico dei contribuenti obbligati sulla base dei seguenti elementi:

- a) elenco dei contribuenti soggetti alla Tassa nell'anno precedente a quello di riferimento, quale risultante degli atti in possesso dell'Ufficio;
 - b) variazioni intervenute nell'anno precedente a quello di riferimento a seguito di denunce operate dai contribuenti ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 507 / 93
 - c) accertamenti notificati a norma dell'art. 71 del D.Lgs. 507/ 93.
2. Il pagamento della tassa annuale deve essere effettuato in 4 rate, con cadenza bimestrale, alle scadenze indicate nell'avviso di pagamento.
 3. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di apposito avviso di pagamento contenente l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree tassate, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.
 4. Qualora il contribuente non provveda al pagamento delle rate alle prescritte scadenze il Comune procede alla notifica al medesimo, anche mediante servizio postale con raccomandata A/R, di apposita richiesta di pagamento entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della medesima.
 5. In caso di perdurante inadempimento si provvederà alla notifica dell'avviso di accertamento in rettifica per insufficiente versamento o d'ufficio per omesso versamento, nei termini e le modalità indicate dal comma 161-162 dell'art. 1 della Legge 296/06, con applicazione degli interessi previsti dal successivo art. 23 e irrogazione della sanzione di cui al medesimo articolo.
 6. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente comma la riscossione coattiva del tributo viene effettuata, a discrezione del responsabile di servizio finanziario, con la procedura prevista dal D.P.R. 29/09/1973, n. 602 e successive modifiche e integrazioni, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata ad altri soggetti.

ART. 22 RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere lo sgravio o il rimborso della Tassa iscritta a ruolo riconosciuta non dovuta nel termine di 5 anni dalla data in cui è avvenuto il pagamento o è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso è disposto dall'ufficio competente entro 180 giorni dalla ricezione della richiesta e previa verifica della legittimità.
3. Suddetto termine si applica anche ai rapporti pendenti, secondo la normativa previgente, alla data del 01/01/2007.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

ART. 23 SANZIONI ED INTERESSI

1. Si applicano le sanzioni le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo 507/93 e s.m.i.
2. Sulle somme dovute a titolo di tassa ed addizionale si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati a decorrere dalla data di scadenza del ruolo in cui sarebbe stato iscritta la tassa o la maggiore tassa nel caso in cui il contribuente non avesse commesso la violazione di omessa, tardiva o infedele denuncia, fino alla data stabilita dal DM 03/09/1999, n. 321.

ART. 24 RATEIZZAZIONI

1. Il contribuente può richiedere la ripartizione del pagamento della tassa dovuta in rate secondo le modalità previste dal vigente regolamento Comunale in materia di entrate.

ART. 25 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta Comunale con proprio provvedimento nomina il Funzionario Responsabile del Tributo al quale sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'organizzazione e la gestione della Tassa, in particolare sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti di rimborso, la tenuta dei registri e cura la formazione dei ruoli.

CAPO QUARTO

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 26

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell'anno 2011.
2. Per quanto non specificatamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle specifiche norme di leggi vigenti.
3. Il presente Regolamento, una volta divenuto esecutivo, abroga e sostituisce il previgente Regolamento.

Elenco rifiuti speciali assimilabili agli urbani

1. Rifiuti non pericolosi, anche ingombranti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso diverso da quello di civile abitazione e similari (uffici, mense, ecc.) come previsto nel punto b), comma 1 dell'art. 7 del D. Lgs. 22/1997;
2. Rifiuti di carta, cartone e similari;
3. Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
4. Imballaggi primari;
5. Imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
6. Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
7. Sacchi e sacchetti di carta e plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
8. Accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
9. Frammenti e manufatti di vimini e sughero;
10. Paglia e prodotti di paglia;
11. Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
12. Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
13. Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
14. Feltri tessuti e non tessuti;
15. Pelli e simil-pelle;
16. Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
17. Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
18. Imbottiture, isolamenti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e roccia, espansi plastici e minerali e simili;
19. Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
20. Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
21. Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
22. Rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe;
23. Manufatti in ferro e di tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
24. Nastri abrasivi;
25. Cavi e materiali elettrici in genere;
26. Pellicole e lastre fotografiche e radiografie sviluppate;
27. Scarti in genere della produzione di alimentari, purché allo stato liquido quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
28. Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili, compresa la manutenzione del verde ornamentale);
29. Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
30. Accessori per l'informatica.

CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE TASSABILI

CATEGORIA 1 – USO DOMESTICO

- 1.1. Uso non residenti
- 1.2. Residente 1 componente
- 1.3. Residente 2 componenti
- 1.4. Residenti 3 componenti
- 1.5. Residenti 4 componenti
- 1.6. Residenti 5 componenti
- 1.7. Residenti 6 e più componenti

CATEGORIA 2 – USO NON DOMESTICO

- 2.1. Negozi di vendita di beni deperibili (frutta, verdura, fiori, pollami, uova, pesce e alimenti in genere, ecc.)
- 2.2. Negozi di vendita di beni non deperibili (articoli da regalo, elettrodomestici, materiali edili ecc.)
- 2.3. Farmacie, edicole, tabaccai e plurilicenze
- 2.4. Alberghi con ristorante, bed & breakfast, e case vacanze
- 2.5. Alberghi senza ristorante
- 2.6. Ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole calde, agriturismi
- 2.7. Bar e pasticcerie
- 2.8. Locali destinati ad deposito merce, rimesse, autotrasporti, laboratori artigianali in genere
- 2.9. Locali destinati a uffici pubblici o privati, studi professionali, banche, ambulatori, caserme, ecc.
- 2.10. Case di cura, convitti, centro anziani ecc.
- 2.11. Aree adibite a campeggi, distributore carburanti, aree attrezzate, zone turistiche date in concessione
- 2.12. Locali utilizzati da associazioni sportive, culturali, ricreative, sindacali, politiche e altri aventi fini sociali, musei, scuole, luoghi di culto
- 2.13. Locali e aree occupate in modo temporaneo e non ricorrente (art. 16 regolamento)